

**Provincia di Trento**



**COMUNE DI TRAMBILENO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI  
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 26/09/2014.

A norma dell'art. 5, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e quindi a far data 14/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo Plotegher

IL SINDACO  
Franco Vigagni

## SOMMARIO

	Pag.
ART. 1 - FONTI NORMATIVE .....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' .....	3
ART. 3 - SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' E REQUISITI PROFESSIONALI.....	4
ART. 4 - LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' .....	4
ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE.....	4
ART. 6 - REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI.....	5
ART. 7 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI.....	6
ART. 8 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.....	7
ART. 9 - CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ATTIVITA' E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	7
ART. 10 - SUBINGRESSO .....	8
ART. 11 - MODIFICHE DEI LOCALI.....	8
ART. 12 - SOSPENSIONE VOLONTARIA, ORARI E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	9
ART. 13 - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SCIA.....	9
ART. 14 - OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI .....	10
ART. 15 - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE.....	10
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO - SANZIONI - PROVVEDIMENTI INIBITORI.....	10
ART. 17 - NORME TRANSITORIE .....	11

**Art. 1**  
**FONTI NORMATIVE**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, in conformità alle leggi 17 agosto 2005 n. 174 (*“Disciplina dell’attività di acconciatore”*) e 4 gennaio 1990 n. 1 (*“Disciplina dell’attività di estetista”*), nonché all’articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (*“Disciplina dell’Impresa Artigiana nella Provincia di Trento”*) e al D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg. (*“Regolamento di attuazione dell’art. 18-bis della Legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 in materia di disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista”*).

**Art. 2**  
**DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’**

1. Le disposizioni previste dalla normativa indicata al precedente articolo e dal presente Regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all’interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.

2. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. L’attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell’attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6 (Requisiti urbanistici ed edilizi dei locali):

a) alle imprese esercenti l’attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;

b) alle imprese esercenti l’attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

5. Per l’effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l’attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6. L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

### **Art. 3**

#### **SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' E REQUISITI PROFESSIONALI**

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di acconciatore e di estetista, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico, designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede e deve garantire la propria presenza nei locali durante l'orario di apertura comunicato. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere posseduta in capo alla medesima persona.

### **Art. 4**

#### **LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5. E' inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. Le attività di acconciatore ed estetista all'interno delle strutture alberghiere dovranno essere svolte con gestione unitaria, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività alberghiera (art. 5 L.P. 15.05.2002 n. 7 e art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione) e nel rispetto delle norme in materia di classificazione alberghiera. Qualora il servizio sia offerto anche a persone non alloggiate dovrà comunque essere garantito l'utilizzo agli alloggiati.

### **Art. 5**

#### **ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano destinati esclusivamente all'attività e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, senza che

questo determini la creazione di una unità immobiliare autonoma e che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 7 ("Requisiti igienico-sanitari dei locali") del presente regolamento. Nel caso di esercizio dell'attività presso il proprio domicilio, il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

## **Art. 6**

### **REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- b) avere idonea destinazione d'uso nel rispetto, per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pertinenziali, di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 9 del D.P.P. 05.11.2008 n. 52-159/Leg..

2. L'attività di acconciatore e/o di estetista può anche essere svolta in locali all'interno di strutture alberghiere a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta.

Nel caso in cui le predette attività siano rivolte anche ad una clientela esterna, i locali adibiti allo svolgimento delle stesse devono rispettare lo standard parcheggi pertinenziali per la clientela indicato al comma 1. lettera b), da comprovare attraverso il 6 relativo titolo abilitativo edilizio ovvero tramite apposita relazione a firma di un tecnico abilitato.

L'attività inserita all'interno di strutture alberghiere anche a favore di persone non alloggiate, dovrà essere svolta in modo che l'accesso al servizio da parte degli utilizzatori esterni avvenga tramite idoneo accesso separato esterno, oppure, qualora avvenga tramite l'accesso dell'attività ricettiva principale, dovranno essere adottate idonee misure atte a garantire la sorvegliabilità dell'esercizio alberghiero, quali un percorso di accesso all'attività opportunamente facilitato con segnali indicatori e raggiungibile dai diversamente abili, nel quale siano ridotte al minimo indispensabile le comunicazioni con la restante parte dell'azienda.

3. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, devono avere una superficie utile netta minima, pari a:

- per l'attività di estetista, 40 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 2, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati; - per l'attività di acconciatore 25 metri quadrati; - per l'attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3. Da tale superficie minima sono esclusi i servizi igienici ed altri locali accessori non destinati all'esercizio dell'attività principale, quali magazzini, depositi, uffici, scale, volumi tecnici. E' comunque compresa la superficie destinata alla sosta o transito dell'utenza (sala d'aspetto, corridoi interni).

Al fine di favorire l'insediamento delle attività in particolari zone del proprio territorio, il regolamento comunale può stabilire una superficie minima diversa da quella prevista a questo regolamento.

4. I locali destinati all'attività devono essere accessibili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

**Art. 7**  
**REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano svolte, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge; dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 qualora non già prodotta per procedimenti di natura edilizia;
- b) essere dotati di almeno un servizio igienico che qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala di attesa deve essere munito di antibagno; inoltre il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
- d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
- e) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- f) per le attività di acconciatore: essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda a servizio degli operatori in adiacenza delle postazioni lavateste;
- g) per le attività di estetista: le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Nel caso di postazioni di lavoro/box adiacenti è possibile prevedere un lavandino comune a servizio di massimo tre postazioni. Dovrà essere presente un vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 3 postazioni di lavoro/box per tali trattamenti.

2. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
- b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio;
- d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
- e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
- f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere decontaminate, lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
- g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;

h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;

i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

## **Art. 8**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione al Servizio competente del comune, secondo la modulistica appositamente predisposta dal Servizio stesso, di una **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ACCONCIATORE** (Legge 17 agosto 2005, n. 174:art.18 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11; D.P.R. 5 novembre 2008, n. 52 159/Leg)

2. Con la S.C.I.A. il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, avvalendosi delle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con particolare riferimento ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all'articolo 3, ai requisiti edilizi ed urbanistici dei locali di cui all'articolo 6, nonché la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie indicate all'articolo 7. Il modello dovrà essere corredata dalle informazioni e dalla documentazione indicate al successivo art. 9.

3. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** deve essere presentata anche nei casi:

- di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.),
- trasferimento di sede di esercizio dell'attività, modifica strutturale e/o di superficie dei locali, variazione del responsabile tecnico, estensione anche all'utenza esterna dell'attività svolta in esercizio alberghiero
- estensione dell'attività ad estetista

4. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere iniziate a partire dalla data di presentazione della domanda o da altra data indicata nella stessa, che non può essere anteriore alla data di presentazione della medesima.

## **Art. 9**

### **CONTENUTI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ACCONCIATORE** deve essere indirizzata al Servizio competente del Comune e corredata dei dati e della documentazione, quali elementi essenziali di seguito indicati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società;
- c) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- d) dichiarazione di conformità dei locali ai requisiti edilizi ed urbanistici di cui all'art. 6 del presente regolamento e la conoscenza ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui all'art. 7, con indicazione degli estremi del certificato di agibilità dei locali;
- e) dichiarazione in merito alla disponibilità dei locali;
- f) nel caso in cui i locali adibiti alla professione coincidano con il proprio domicilio, dichiarazione di acconsentire all'effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti;

- g) planimetria in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, dei locali ove si intende esercitare l'attività e corrispondente allo stato di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale, nonché della superficie dei singoli locali e della disposizione dell'arredo;
- h) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 3. Qualora i requisiti siano posseduti da persona diversa dal dichiarante, dovrà essere precisato il rapporto, di tale responsabile tecnico, con l'azienda; lo stesso dovrà sottoscrivere, per accettazione dell'incarico, la denuncia di inizio attività, unitamente al titolare/legale rappresentante;
- i) comunicazione orario di apertura e giornata di riposo prescelta dall'impresa (giornata di riposo facoltativa);
- j) elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico che verranno utilizzati (di cui all'allegato della L. 1/1990 e ss.mm. e ii.);
- k) dichiarazione di conformità agli impianti, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero indicazione degli estremi della stessa se già prodotta per procedimenti di natura edilizia;
- l) dichiarazione di insussistenza delle cause ostative "antimafia" di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575.

## **Art. 10 SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (SCIA) da parte di chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, come indicato al successivo comma 3, il subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3 e fatto salvo quanto previsto all'art. 18 in merito ai requisiti edilizi ed urbanistici dei locali.
2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana trova applicazione la legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.
3. La **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** dovrà essere corredata da quanto stabilito all'art. 9, fatta salva la documentazione tecnica già prodotta in sede di apertura e non oggetto di variazione (planimetria dei locali, ecc.) e dovrà comprendere la documentazione di cui al successivo comma 4, attestante il trasferimento dell'azienda.
4. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato o indicazione degli estremi di registrazione dello stesso e nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di individuazione degli eredi. Nelle more di registrazione del contratto e per un periodo massimo di novanta giorni, può essere prodotta idonea certificazione rilasciata dal pubblico ufficiale rogante.
5. Dovrà altresì essere prodotta SCIA nel caso di variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e/o e i responsabili tecnici designati.

## **Art. 11 MODIFICHE DEI LOCALI**

In caso di modifiche strutturali e/o di superficie, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, dovrà essere presentata una nuova SCIA come previsto dall'art. 8.

## **Art. 12**

### **SOSPENSIONE VOLONTARIA, ORARI E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere sospese dall'interessato a condizione che siano rispettati i periodi minimi di apertura annuale previsti dal comma successivo. Ogni sospensione temporanea delle attività deve essere preventivamente comunicata, da parte dell'interessato, al Comune, qualora sia superiore a 30 giorni continuativi; di ogni sospensione deve essere notiziata, in ogni caso, la clientela tramite comunicazione visibile all'interno dei locali e chiaramente leggibile anche dall'esterno.
2. Il periodo minimo di apertura annuale, anche non continuativo, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, viene stabilito in 8 mesi, fatta
3. Per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista inserite all'interno di strutture alberghiere, dovranno essere rispettati i periodi minimi di apertura stabiliti al comma precedente, qualora l'attività sia rivolta anche verso gli utilizzatori esterni.
4. L'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista, all'interno di strutture alberghiere, dovrà essere connessa alla funzione principale svolta. La comunicazione di sospensione temporanea prevista al comma 1, non è quindi richiesta nel caso la chiusura dell'attività accessoria, avvenga contestualmente a quella dell'attività principale, già autorizzata nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di attività alberghiera. Le eventuali sospensioni, nei periodi di apertura degli esercizi alberghieri, delle attività di acconciatore ed estetista operanti negli esercizi stessi, dovranno rispettare le vigenti disposizioni sulla disciplina degli esercizi alberghieri in materia di diminuzione temporanea dell'offerta ricettiva (art. 11 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e art. 16 del relativo regolamento di esecuzione).
5. L'orario dovrà essere conforme a quello stabilito a livello provinciale ovvero nel rispetto delle normative di settore, consultate le organizzazioni di categoria come previsto dall'art. 17.
6. Per le attività svolte presso palestre, alberghi, strutture ricettive o comunità e presso attività commerciali, l'orario può essere adeguato a quello di apertura dell'attività prevalente, comunque nei limiti massimi previsti dal provvedimento comunale di cui al comma 4.
7. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.
8. Le imprese di acconciatore e di estetista che cessano definitivamente di esercitare l'attività, devono trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

## **Art. 13**

### **DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' prevista dall'articolo 8 del presente regolamento perde efficacia e deve essere eventualmente ripresentata - e parimenti le autorizzazioni ottenute nel precedente regime decadono, nei seguenti casi:
  - a) l'attività non sia stata effettivamente attivata, o ripresa nella nuova sede nel caso di trasferimento, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;
  - b) l'attività sia stata sospesa oltre i termini previsti dall'art. 12 comma 2 del presente Regolamento, salvo l'ipotesi di proroga di cui al comma seguente.
2. Il Comune può concedere all'interessato che ne faccia richiesta scritta prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 12 comma 2 – una proroga del periodo di sospensione dell'attività nei seguenti casi:

- grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
- demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
- sfratto non dovuto a morosità,
- altri casi di comprovata necessità.

3. L'Amministrazione dichiara con proprio provvedimento l'inefficacia della SCIA ovvero la revoca-decadenza delle autorizzazioni previgenti nei casi di cui al comma 1, previa comunicazione di avvio del procedimento da trasmettere all'interessato.

#### **Art. 14**

### **OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI**

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale rilasciata nel previgente regime o la Dichiarazione di inizio attività, oppure nel caso di nuova attività la SCIA, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio, quest'ultimo chiaramente visibile e leggibile anche dall'esterno. Dovrà inoltre essere esposta l'eventuale comunicazione di sospensione dell'attività.

#### **Art. 15**

### **MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista può essere consentito nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.

2. Le attività di cui al precedente comma, possono essere svolte solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990.

#### **Art. 16**

### **VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI – PROVVEDIMENTI INIBITORI**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano al comune, anche tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002.

2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm. e ii.

3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e ss.mm. ed ii. e dalla legge n. 1 del 1990 e ss.mm. ed ii., sono inflitte, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.

4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attività - ovvero in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente, indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria, ordina la cessazione immediata delle stesse,

disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.

5. Qualora, in ogni momento, nei locali sede di attività di acconciatore o di estetista autorizzate sia accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle medesime attività, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il Comune dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti entro un termine di 180 giorni.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che l'interessato ottemperi alle prescrizioni intimate e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività o il rilascio dell'autorizzazione, il Comune ordina il divieto di prosecuzione – ovvero dichiara la revoca-decadenza dell'autorizzazione ottenuta nel regime previgente – e la cessazione immediata dell'attività, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.

7. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione – ovvero la revoca-decadenza dell'autorizzazione ottenuta nel regime previgente – e la cessazione immediata dell'attività operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre, previa contestazione, la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi decorrenti dall'accertamento della prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

9. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito nel vigente “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali”, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 20.02.2004.

## **Art. 17** **NORME TRANSITORIE**

1. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 18-bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (D.P.P. 5 novembre 2008 n. 52-159/Leg.), cessa di applicarsi la legge 14 febbraio 1963 n. 161.